

CONSORZIO BOSCHI CARNICI

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO

Verbale di deliberazione dell'Assemblea Consorziale del
18.12.2024

OGGETTO: REVISIONE ANNUALE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2023 AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. 175/2016 E SMI.

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore **18:00**, nella sede consorziale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai componenti dell'Assemblea a norma di legge, si è riunita l'Assemblea Consorziale. Seduta di Prima convocazione in sessione **ordinaria**.

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica sono intervenuti:

COMUNE	NOMINATIVO Sindaco o suo delegato	PRESENTE	ASSENTE	QUOTE
Amaro	Matteo Pascoli	X		
Ampezzo	Michele Benedetti	X		1
Arta Terme	Italo Di Gallo	X		1
Comeglians	Silvio Taroni	X		1
Forni Avoltri	Fulvio Sluga	X		1
Forni di Sotto	Claudio Coradazzi	X		1
Ovaro	Alvise Stefani	X		2
Paluzza	Celso Puntel	X		1
Prato Carnico	Matteo Agostinis	X		1
Preone	Fabio Missana	X		1
Ravascletto	Gianni De Infanti	X		1
Rigolato	Idalio Fruch	X		1
Socchieve	Roberto Fachin	X		1
Tolmezzo	Marioantonio Zamolo	X		1
Treppo Ligosullo	Maurizio Bubisutti	X		2
Verzegnis	Andrea Paschini	X		1
Villa Santina	Nicola Cimenti	X		1

17

0

19

Sono inoltre presenti, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di Amministrazione: Vice Presidente D'Agaro Clara, Casanova Fabio e Mareschi Giuseppe. Partecipa il Direttore Andenna Erika.

Assume la presidenza Luigi Cacitti nella sua qualità di Presidente.

Assiste il Segretario Consorziale Vanessa Giorgis.

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

L'ASSEMBLEA CONSORZIALE

Il Presidente illustra il punto iscritto all'Ordine del Giorno

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7.08.2015, n. 124, come integrato e modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100, che costituisce "decreto correttivo" del testo originario e s.m.i.;

Visti:

- l'art. 20 del Decreto Legislativo 19.08.2016 n. 175 che prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

- l'art. 26, comma 11, del TUSP il quale stabilisce che alla razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31.12.2017;

-l'art. 4 del TUsp ed in particolare:

1. Comma 1: le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
2. Comma 2: nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; (1)
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. Comma 3: al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.
4. Comma 4: le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.
5. Comma 7: sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili. (2)
6. Comma 8: è fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste

dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca...omissis.....

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

➤ non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, TUSP, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 1, del Testo unico;

➤ non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2 del T.U.S.P.;

➤ ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 TUSP, sopra elencate;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (ai sensi dell'art. 26, c. 12-quinques, del TUSP tale soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31.12.2019);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 TUSP;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, c.1, TUSP;

Fatto presente che, ai sensi del citato art. 20, c. 4, T.U.S.P, nel caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla competente struttura presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti;

Fatto presente, inoltre, che in base al D.Lgs. 175/2016 le amministrazioni pubbliche devono comunicare le informazioni relative alle partecipazioni detenute in società a totale o parziale partecipazione pubblica sia diretta che indiretta. A tal fine una società si considera:

- partecipata direttamente quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo (solitario o congiunto) da parte della medesima;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 12 del 13.12.2023 con la quale veniva, tra l'altro, deliberato che per la partecipata LEGNOSERVIZI SOC. COOP. A R.L. non sussistevano le condizioni per l'adozione di specifiche misure di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP, in quanto non vi erano i requisiti per il suo mantenimento, dando mandato agli uffici preposti per gli adempimenti relativi al recesso dalla stessa ai sensi dell'art. 13 dello Statuto della Società in parola;

DATO ATTO che:

- che in data 27.12.2023 è stata comunicata la volontà di recesso deliberata dall'Assemblea in data 13.12.2023;
- che in data 13.03.2024 con PEC acclarata al protocollo n. 506 la LegnoServizi Scarl riscontrava la volontà di sottoporre la richiesta di recesso al successivo Consiglio di Amministrazione entro il mese di marzo;
- che in data 22.04.2024 con PEC acclarata al protocollo n. 735 la LegnoServizi Scarl trasmetteva estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione dal quale si evince *"l'accoglienza delle richieste di recesso ricevute da parte di alcuni Enti, tra cui il Consorzio Boschi Carnici, deliberando altresì la conseguente liquidazione della quota societaria"*;
- che in data 15.11.2024 è stata inviata nota di sollecito a seguito della scadenza prevista di 180 giorni dall'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea prevista per il 30.05.2024;

DATO ATTO altresì che ad oggi, la Società LegnoServizi scarl non ha ancora provveduto a liquidare la spettanza pari ad euro 516,00 al Consorzio Boschi Carnici;

Viste le linee guida predisposte dal Dipartimento del Tesoro del MEF e dalla Corte dei Conti a supporto della revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del TUSP con le quali viene predisposto un modello del provvedimento da adottare e le schede per il censimento annuale delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni;

Fatto presente che, come da comunicazione del Dipartimento del Tesoro l'adempimento di ricognizione annuale delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del TUSP si integra con il censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti, svolta dal Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014;

Visto altresì:

- la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 22/2018 del 21.12.2018 che ha adottato apposite linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni ed approvato un modello standard di atto di ricognizione annuale delle partecipazioni;
- la deliberazione della Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Valle d'Aosta n. 6/2019 del 25.07.2019 che ha chiarito che il modello da allegare agli atti deliberativi degli enti è quello approvato con delibera della Sezione autonomie n. 22/2018, il quale si configura come ausilio nella compilazione delle schede contenute nell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro, al fine del completamento degli obblighi informativi posti a carico del Comune;
- la documentazione pubblicata nel novembre del 2021 sull'applicativo "Partecipazioni" del portale Tesoro, contenente tra l'altro le schede di supporto per la rilevazione delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2020;

Visto il documento avente per oggetto "Revisione periodica annuale delle partecipazioni detenute al 31.12.2021 e "Censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società

e di enti”, predisposto secondo le linee guida sopra richiamate, allegato A al presente atto come parte integrante e sostanziale;

Visto altresì l'allegato B al presente atto “Ricognizione e piani di razionalizzazione degli organismi partecipati degli enti territoriali redatto in conformità al modello approvato con delibera della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 22/2018 del 21.12.2018;

Esaminato e condiviso l'esito della ricognizione effettuata, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, come risultante ed esposta nell'allegato alla presente deliberazione;

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003;

Tutto ciò premesso

Con voti favorevoli 17 (unanimità), espressi per alzata di mano su numero 17 presenti e votanti per n. 19 quote;

DELIBERA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di approvare, per quanto previsto con l'art. 20 e 26 del D.Lgs. n. 175/2016, la Revisione periodica annuale delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2023, come dagli allegati A) e B) alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che con propria precedente deliberazione n. 12 del 13.12.2023 veniva, tra l'altro, deliberato che per la partecipata LEGNOSERVIZI SOC. COOP. A R.L. non sussistevano le condizioni per l'adozione di specifiche misure di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP, in quanto non vi erano i requisiti per il suo mantenimento, dando contestualmente mandato agli uffici preposti per gli adempimenti relativi al recesso dalla stessa ai sensi dell'art. 13 dello Statuto della Società in parola e che si è in attesa della liquidazione dell'importo relativa alla quota sociale in parola;
4. di dare atto che l'Ente non detiene partecipazioni in altre Società;
5. Di disporre che:
 - copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti tramite posta elettronica certificata;
 - l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, mediante la specifica procedura informatica “Partecipazioni”;
6. con separata votazione con voti 17 (unanimità) espressi per alzata di mano su numero 17 votanti, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto con l'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Luigi Cacitti
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO
dott. Vanessa Giorgis
Firmato digitalmente

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente verbale, a norma dell'art. 1 commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 19.12.2024 al 03.01.2025

Tolmezzo, lì 19.12.2024

L'INCARICATO
Paola Gardel
Firmato digitalmente
